GPDP | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY

edizione 2023



GPDP | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL COLLEGIO

Pasquale Stanzione
Presidente

Ginevra Cerrina Feroni
Vice Presidente

Agostino Ghiglia
Componente

Guido Scorza
Componente

www.gpdp.it

INDICE

REGOLE GENERALI 6

Prima di tutto... Trasparenza!
Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche
Chi tratta i dati a scuola?
Categorie particolari di dati relativi ad alunni: alcuni esempi concreti
Il rapporto di lavoro
No alle comunicazioni di dati a terzi e alla circolazione di informazioni tra colleghi
Diritto di accesso
Tutela dinanzi al Garante

VITA DELLO STUDENTE 20

Iscrizione a scuole e asili
Temi e vita di classe
Voti ed esami
Comunicazioni scolastiche
Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento
Gestione del servizio mensa
Dalla scuola al lavoro

MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE 30

Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio
Smartphone e tablet
Sharenting
Didattica a distanza
Immagini di recite e gite scolastiche
Registrazione della lezione e strumenti compensativi e dispensativi
Registro elettronico

PUBBLICAZIONE ONLINE 44

Pubblicità e trasparenza
Pubblicazione dei nominativi degli alunni distinti per classe
Graduatorie del personale e supplenze
Pagamento del servizio mensa
Servizi di scuolabus

VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI 54

Videosorveglianza contro furti e vandalismi
Questionari per attività di ricerca

PAROLE CHIAVE 58

APPENDICE - PER APPROFONDIRE 64

LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY

Il sistema educativo di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia all'università, rappresenta una risorsa preziosa per il nostro Paese, che ha il fine di assicurare l'effettività del fondamentale diritto all'istruzione, offrendo ai giovani le competenze e le conoscenze necessarie all'inserimento nella vita economica e sociale, ma anche accompagnando la loro crescita e la loro maturazione.

In un contesto in cui l'innovazione tecnologica rivoluziona i processi formativi – dall'uso del web ai tablet su cui consultare i libri, dai sistemi di messaggistica e i social media al registro elettronico – resta centrale la necessità di riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà e rispetto, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino di oggi e di domani.

Ecco perché il Garante per la protezione dei dati personali – con l'obiettivo di affiancare e supportare le istituzioni scolastiche, le famiglie, gli studenti e i docenti nella loro attività quotidiana – ha deciso di pubblicare una versione aggiornata del documento di indirizzo **"La scuola a prova di privacy"**, che attualizza e amplia i contenuti già presenti nel vademecum diffuso nel 2016 e li pone in linea con il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Il nuovo documento tiene conto delle novità introdotte dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dell'evoluzione normativa applicabile al contesto educativo e formativo, ma raccoglie anche i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, in modo da offrire elementi di riflessione e di approfondimento per tutti coloro che interagiscono con l'ambiente scolastico a partire dalle scuole e dai loro Responsabili della protezione dei dati, anche alla luce dei tanti quesiti che vengono posti da studenti, famiglie, docenti, personale e istituzioni scolastiche.

Il vademecum punta inoltre a chiarire dubbi o fraintendimenti legati al trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche – dall'attività didattica alla gestione dei rapporti di lavoro – e presenta anche alcune indicazioni e suggerimenti su come aiutare i più giovani a tutelarsi di fronte ai rischi connessi allo sviluppo del mondo digitale.

Come la precedente, questa guida non sostituisce l'attività di indirizzo e i poteri correttivi del Garante, ma intende offrire un agile strumento per orientare le scelte delle scuole e per assicurare la più ampia protezione dei dati delle persone che crescono, studiano e lavorano nel mondo scolastico.



REGOLE GENERALI

PRIMA DI TUTTO... TRASPARENZA!

Tutte le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, docenti e altro personale) come vengono trattati i loro dati personali.

Il linguaggio dell'informativa deve essere facilmente comprensibile anche dai minori e deve contenere, in particolare, gli elementi essenziali del trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente al perseguimento delle funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all'istruzione e alla formazione attraverso l'erogazione dell'attività didattica.

TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Regolamento e il Codice non prevedono un regime differenziato basato sulla natura pubblica o privata della scuola che tratta i dati per finalità di istruzione e formazione, rilascio di titoli di studio aventi valore legale, o connessi allo svolgimento di attività comunque soggette alla vigilanza del Ministero.



Pertanto tutte le scuole possono trattare i dati personali degli studenti, anche relativi a categorie particolari, funzionali all'attività didattica e formativa, per il perseguimento di specifiche finalità istituzionali quando espressamente previsto dalla normativa di settore. Basi giuridiche quali, il consenso e/o il contratto, possono trovare invece applicazione per attività, non strettamente connesse a quelle didattiche o non previste dall'ordinamento scolastico se poste in essere da scuole private (ad es. per l'erogazione di corsi di musica, lezioni di lingua straniera o attività sportive, teatrali non previste dal curricolo scolastico).

CHI TRATTA I DATI A SCUOLA?

All'interno della scuola, titolare del trattamento, il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante, prende decisioni sulle attività di trattamento da intraprendere e sulle modalità attraverso cui queste verranno svolte mediante il personale amministrativo e/o docente.
Tale personale è quindi autorizzato a trattare i dati nell'ambito delle attività didattiche o amministrative.



CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI RELATIVI AD ALUNNI
ALCUNI ESEMPI CONCRETI

Origini razziali ed etniche
I dati che rilevino le origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri. Tali informazioni possono essere in alcuni casi desumibili anche dai nominativi o dai dati anagrafici degli alunni.

Convinzioni religiose
Gli istituti scolastici possono utilizzare ***i dati che rivelino le convinzioni religiose*** al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

Stato di salute
I dati relativi alla salute possono essere trattati per l'adozione di specifiche misure di sostegno o strumenti di ausilio per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; in presenza di un regime alimentare differenziato dovuto a intolleranze, allergie o specifiche patologie.

Opinioni politiche

Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad es., le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.

Dati personali relativi a condanne penali e reati

I dati personali relativi a condanne penali e reati possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.



IL RAPPORTO DI LAVORO

Dirigenti, docenti e personale ATA sono anche soggetti interessati in quanto lavoratori cui si riferiscono i dati personali, anche relativi a categorie particolari.

La scuola tratta tali dati per la gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di settore che regolano, ad es., le procedure di assunzione, l'adempimento degli obblighi di legge (quali gli specifici obblighi di comunicazione alle autorità previdenziali o assicurative), la gestione delle assenze, i procedimenti disciplinari, i procedimenti valutativi, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quelli necessari alla cessazione del rapporto.

La scuola infatti – quando agisce come datore di lavoro – tratta i dati nel rispetto delle norme di settore e per adempiere a obblighi o compiti previsti dalla legge, non potendo invece il consenso del lavoratore costituire, di regola, un valido presupposto su cui fondare il trattamento. Ciò considerato lo squilibrio tra le parti del rapporto.

Specifiche garanzie e misure a tutela della riservatezza e della libertà dei lavoratori sono state stabilite dal Garante in relazione ai trattamenti delle categorie particolari di dati nel contesto lavorativo.



Tali dati sono infatti particolarmente delicati e possono comportare il rischio di conseguenze discriminatorie. Pertanto solo in casi tassativi e in presenza di particolari cautele il datore di lavoro può trattare informazioni relative ad es., alle convinzioni religiose o all'adesione a sindacati (vedi: Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, doc web n. 9124510, in appendice).

Come per tutti gli altri ambiti lavorativi, sono vietate, a tutela della sfera privata del dipendente, indagini o trattamenti di dati personali che non siano pertinenti rispetto alla mansione e all'attività lavorativa svolta (art. 113 del Codice).



NO ALLE COMUNICAZIONI DI DATI A TERZI E ALLA CIRCOLAZIONE DI INFORMAZIONI TRA COLLEGHI

Nel trattare i dati dei lavoratori la scuola deve **adottare misure tecniche e organizzative per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali dei propri dipendenti da parte di soggetti terzi** (famiglie, studenti, OO.SS., altri soggetti), al fine di evitare la comunicazione illecita di informazioni personali (ad es., riguardanti informazioni particolarmente delicate come lo stato di salute del lavoratore o l'assunzione di provvedimenti di carattere disciplinare o valutativo).

La scuola deve anche **evitare la circolazione nell'ambiente di lavoro di dati personali riferiti ai docenti o al personale amministrativo** in favore di altri dipendenti che non siano specificamente autorizzati (questi principi sono stati stabiliti, fin dal 2007, nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809, vedi appendice).

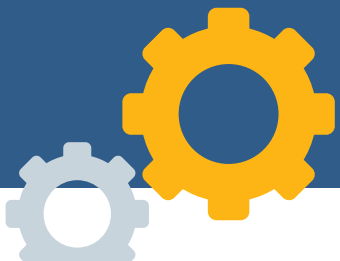

La scuola deve prestare attenzione, anche in occasione della predisposizione dell'orario delle lezioni, a non rendere reciprocamente note a tutti i colleghi informazioni relative alle specifiche causali di assenza dal servizio, anche attraverso acronimi o sigle.

Ciò soprattutto quando dalle stesse sia possibile evincere categorie particolari di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).



DIRITTO DI ACCESSO

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate, cancellare o di opporsi al loro trattamento.

Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi al "titolare del trattamento" (in genere l'istituto scolastico di riferimento) anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

In tale caso il genitore, o l'alunno se maggiorenne, può formulare una specifica istanza per l'esercizio dei diritti utilizzando il modello disponibile sul sito web del Garante, www.gpdp.it, nella sezione "I miei diritti" (doc. web n. 1089924 e doc. web n. 9038275).

Se non si ottiene risposta, **o se il riscontro non risulta adeguato**, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

Diverso è il caso dell'accesso agli atti amministrativi che, infatti, non è regolato dal Codice privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche), spetta alla singola amministrazione (ad es. alla scuola) valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti

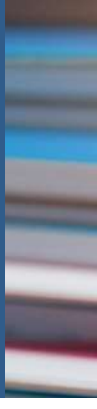

amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.

L’ulteriore diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013 **(accesso civico e accesso civico generalizzato)** – per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche – è consentito nelle forme e nei limiti di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n.97 del 2016.



TUTELA DINANZI AL GARANTE

In caso di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali – come ad es. quando si verifica una diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base giuridica – oppure in caso di trattamento dei dati senza aver ricevuto adeguate informazioni, la persona interessata (studente, famiglia, docente, altro personale) può rivolgersi al Garante **presentando un reclamo**.

Il reclamo può essere presentato **solo** dall'interessato e contiene un'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento.

In alternativa, la persona interessata può rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Chiunque abbia conoscenza di una possibile violazione del Regolamento o del Codice può invece presentare una **segnalazione** per sollecitare un controllo da parte del Garante, che però non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento nei confronti del titolare del trattamento.




#1

VITA DELLO STUDENTE

ISCRIZIONE A SCUOLE E ASILI

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono prestare particolare attenzione alle **informazioni che richiedono ai fini dell'iscrizione scolastica** (effettuata, ad es., attraverso il sistema di iscrizioni online predisposto dal Ministero oppure attraverso moduli cartacei).

Le istituzioni scolastiche che intendono integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire agli alunni ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili **non** possono richiedere informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di iscrizione (ad es. lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori).

Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all'eventuale raccolta delle **categorie particolari di dati personali**. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa di settore, richiede infatti specifiche garanzie a tutela dei diritti degli interessati e della integrità e riservatezza dei dati *(vedi nota del Ministero dell'Istruzione e del merito del 30 novembre 2022, in appendice)*.



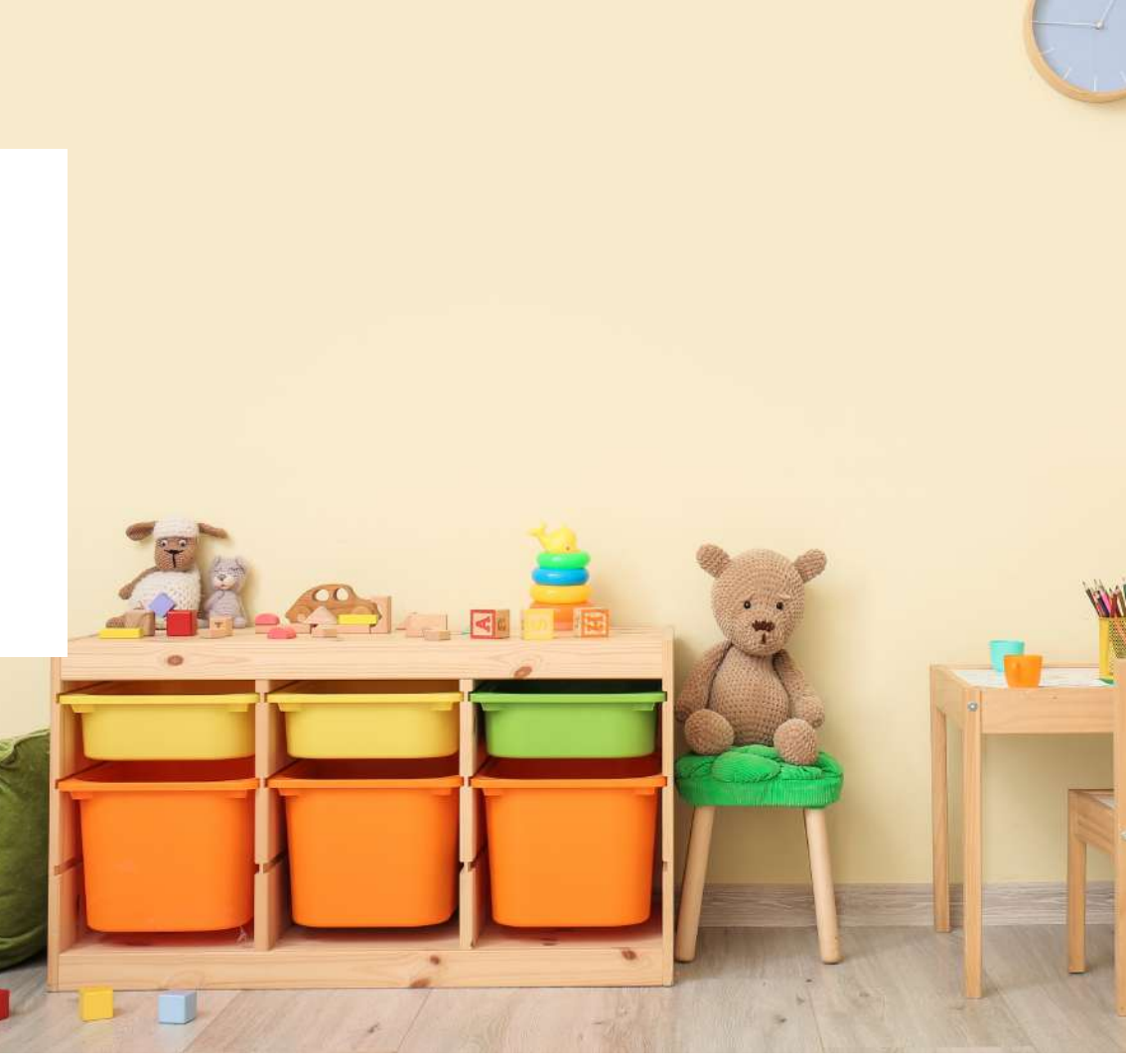

TEMI E VITA DI CLASSE

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di **temi in classe** riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla **conservazione** dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

In generale, nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione l'interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell'alunno all'interno della classe o della comunità scolastica.







VOTI ED ESAMI

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, doc. web n. 9367295).

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.



COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre **bilanciato** con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle **circolari** e nelle **comunicazioni scolastiche** non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate.

DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati relativi alla salute. **Non** è consentito, ad es., pubblicare online una **circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità**. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad es. i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato.

GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare **i dati particolari degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti** nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad es., a determinati precetti religiosi o a specifiche condizioni di salute. Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.

DALLA SCUOLA AL LAVORO

Su richiesta degli studenti interessati, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie, le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali e non, **possono** comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, **i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali** (ad esclusione delle particolari categorie di dati e dei dati relativi a condanne penali) al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero. **Prima** di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a **informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità**.

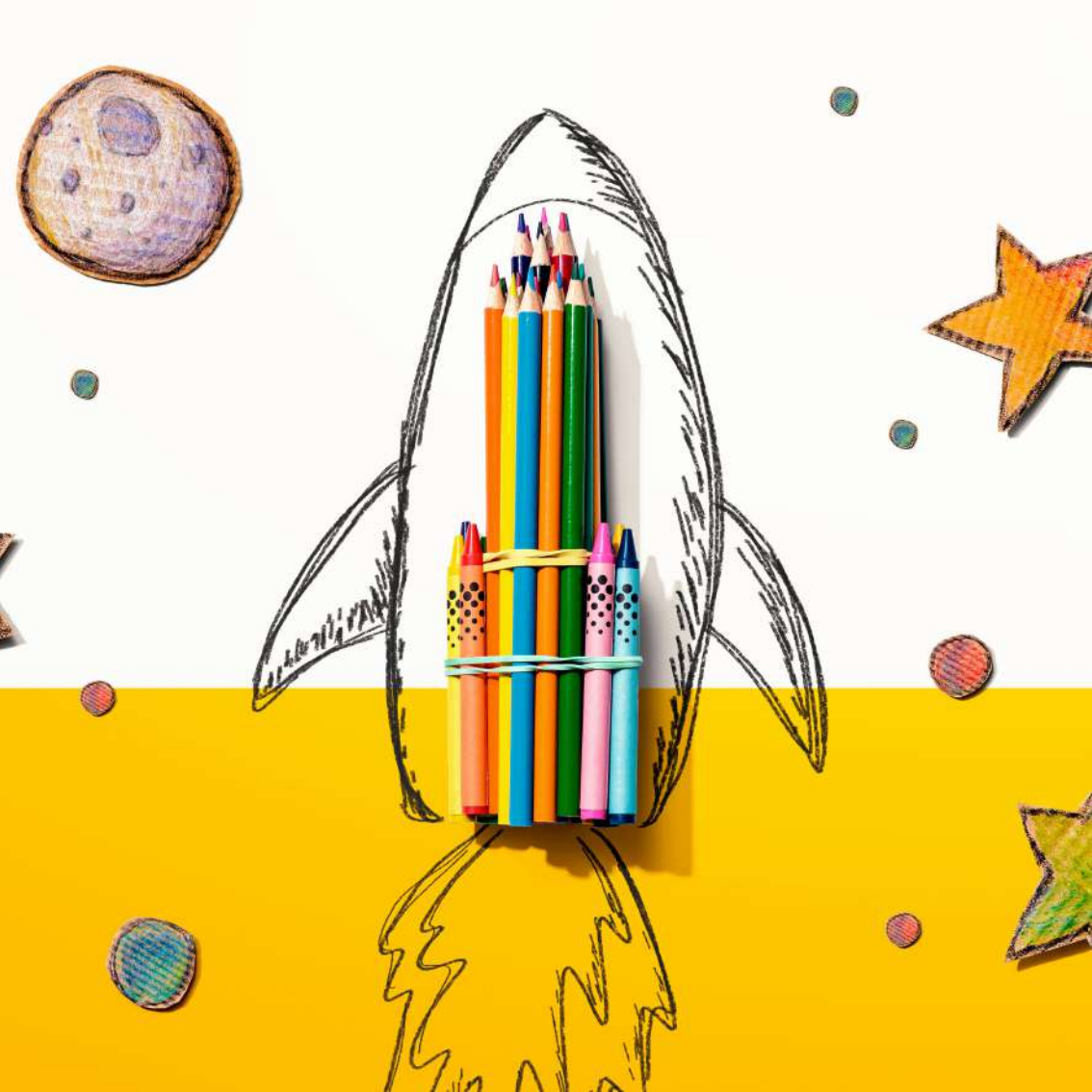

MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

CYBERBULLISMO E ALTRI FENOMENI DI RISCHIO

Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l'avanguardia tecnologica all'interno della scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete. Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio.

I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito. Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio. È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime.

Se si è vittime di commenti odiosi, di **cyberbullismo** *(vedi al riguardo: www.gpdp.it/cyberbullismo)*, di **sexting**, di **revenge porn** *(vedi al riguardo: www.gpdp.it/revengeporn)* o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente.



Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti.

Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all'istituzione scolastica (in cui, di regola, è presente un referente per il cyberbullismo), al Garante della privacy e alle altre autorità competenti.

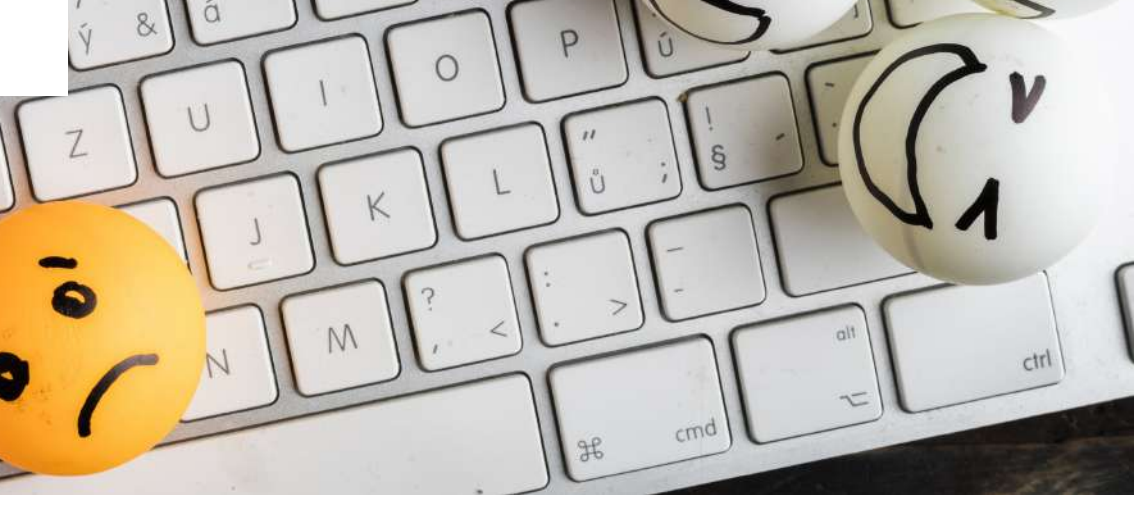

SMARTPHONE E TABLET

L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l'esplicito consenso delle persone coinvolte.

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.



Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati *(vedi sul punto i documenti di indirizzo riportati nella pagina informativa del Garante su minori, nuove tecnologie e protezione dei dati, all'indirizzo: www.gpdp.it/minori).*



SHARENTING

I genitori devono prestare particolare attenzione se intendono condividere online contenuti che riguardano i propri figli (foto, video, ecografie, storie).

Postare foto e video di diversi momenti della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni tra cui l'indicazione del nome o dell'età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l'immagine e la reputazione online.

Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat di messaggistica rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso dei minori.

I minori, inoltre, potrebbero non essere contenti di ritrovare loro immagini a disposizione di tutti o non essere d'accordo con l'immagine di sé stessi che si sta costruendo.





Se proprio si decide di pubblicare immagini dei propri figli, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:

- rendere irriconoscibile il viso del minore o coprirlo con una "faccina" emoticon;
- limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network;
- evitare la creazione di un account social dedicato al minore;
- leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo le fotografie.

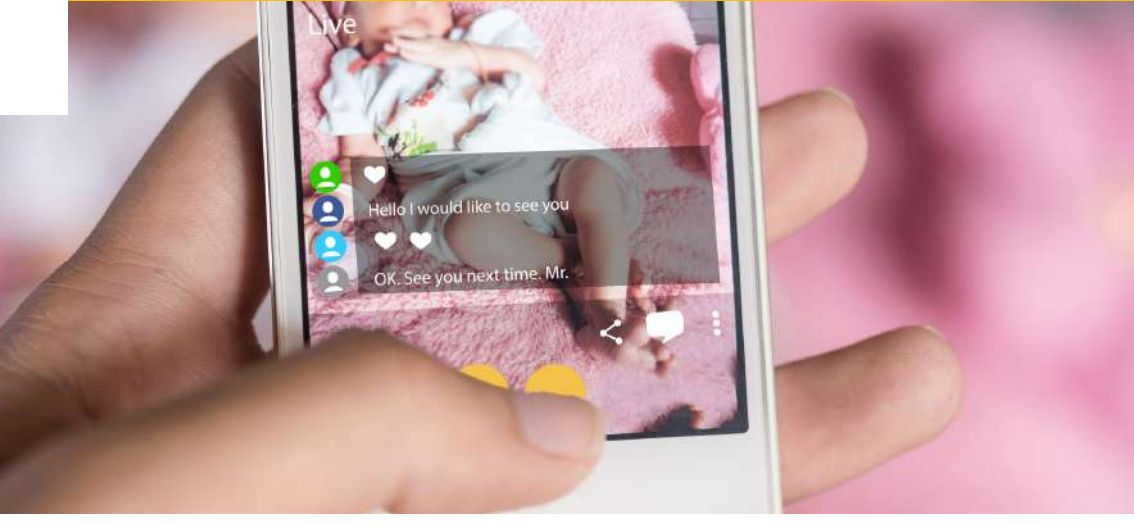

DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole che utilizzano sistemi di didattica a distanza nell'ambito delle proprie finalità istituzionali **non** devono chiedere il **consenso** al trattamento dei dati di studenti, genitori e docenti.

Le scuole sono però tenute ad **assicurare la trasparenza del trattamento** informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (studenti, genitori e docenti) in merito, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all'erogazione della didattica a distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelle della didattica tradizionale.

Se la piattaforma prescelta per l'erogazione dell'attività didattica a distanza comporta il trattamento di dati personali di studenti, genitori, docenti o altro personale scolastico per conto della scuola, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico e le istituzioni scolastiche dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per finalità didattiche.



Particolare attenzione dovrà essere prestata alle questioni inerenti la sicurezza e la protezione dei dati affidati a tali piattaforme *(per un approfondimento su tali tematiche Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" doc. web 9300784, in appendice)*.



IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network.

In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video.

REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE E STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad es. per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, famiglie, studenti, altro personale) e ottenere il loro consenso.

Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. L'utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo "spazio virtuale" in cui si esplica la relazione e l'interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, **gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di telefonini e altri strumenti che siano in grado di registrare immagini e voci**.

In ogni caso deve essere sempre **garantito** il diritto degli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), o altre specifiche patologie, di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.



REGISTRO ELETTRONICO

L'impiego del registro elettronico è previsto da specifiche disposizioni normative.

Il rapporto con il fornitore del servizio che comporta anche il trattamento di dati personali di studenti, famiglie, docenti e altro personale, deve essere disciplinato anche al fine di impartire al fornitore, in qualità di responsabile del trattamento, le necessarie istruzioni.

Il personale amministrativo e i docenti, in quanto personale autorizzato a trattare i dati personali per conto della scuola, devono essere istruiti anche in merito alle specifiche funzionalità del registro elettronico, al fine di prevenire che, ad es., informazioni relative a singoli studenti o docenti siano messe a disposizione di terzi o altro personale non autorizzato.

Le funzionalità del registro elettronico, adeguatamente configurate, possono consentire la condivisione di materiali didattici, la realizzazione e consultazione di webinar o videolezioni e il dialogo in modo "social" tra docenti, studenti e famiglie, limitando il ricorso a piattaforme che offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica *(sul punto vedi doc. web 9334326 e 9300784, in appendice)*.



Al fine di garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti tecnologici – delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione – sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.





PUBBLICAZIONE ONLINE

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Le scuole di ogni ordine e grado sono tenute ad effettuare una serie di adempimenti previsti dalle disposizioni normative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione. È però necessario che gli istituti scolastici prestino particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate o a mantenerle online oltre il tempo consentito, mettendo in questo modo a rischio la privacy e la dignità delle persone a causa di un'errata interpretazione della normativa o per semplice distrazione.

In particolare, allo scopo di facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, il **Garante fin dal 2014 ha fornito indicazioni e chiarimenti con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"** (attualmente in corso di aggiornamento).

La pubblicazione su Internet di atti o documenti che riportano informazioni personali (graduatorie, circolari, determinazioni) deve avvenire nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, avendo riguardo anzitutto alla sussistenza di idonei



presupposti di liceità della diffusione online dei dati personali, verificando altresì che i dati oggetto di pubblicazione siano "adeguati, pertinenti e limitati" rispetto alle finalità istituzionali perseguite.

Diversamente, tale diffusione può arrecare un pregiudizio alla riservatezza individuale (specie nei confronti di persone vulnerabili, come minori o lavoratori).

Per i documenti non liberamente disponibili online, restano comunque valide le norme che regolano presupposti, limiti e condizioni per l'accesso *(cfr., legge n. 241 del 1990 e dal d.lgs. n. 33 del 2013)*.



PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ALUNNI DISTINTI PER CLASSE

La diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che la diffusione dei dati personali è lecita solo se prevista dalle disposizioni di settore.

I nominativi degli studenti distinti per classe possono essere resi noti per le **classi prime** delle scuole di ogni ordine e grado, **tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione**, mentre per le **classi successive**, l'elenco degli alunni, può essere reso disponibile nell'**area del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento**.

Secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al **tabellone esposto** nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. Tale modalità di pubblicazione del tabellone dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.



In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopraindicate, **devono contenere i soli nominativi** degli alunni e **non** devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (ad es. luogo e data di nascita, etc.).



GRADUATORIE DEL PERSONALE E SUPPLENZE

Gli istituti scolastici possono pubblicare, in base a quanto previsto dalle specifiche diposizioni di settore e nei tempi ivi stabiliti, sui propri siti internet le **graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA)** per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste devono però contenere **solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato**, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.

Diversamente **non** devono essere riportati dati non pertinenti, quali, ad es., i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di decontestualizzazione e di perdita di controllo sui dati e potrebbe, in taluni casi, esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in **bacheca**, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in **ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa**; né può essere diffuso **l'elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli**, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.



Gli avvisi messi online devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Il gestore del servizio deve inviare alle famiglie i "bollettini" di pagamento in busta chiusa. Eventuali **buoni pasto**, tra l'altro, non possono avere colori differenziati in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie degli studenti beneficiari.

Queste semplici accortezze evitano che soggetti non legittimati possano venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie dei bambini.



SERVIZI DI SCUOLABUS

Gli istituti scolastici e gli Enti locali **non possono pubblicare online (sito della scuola, profilo social, etc.), in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus**, indicando tra l'altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio.

Tale diffusione di dati personali, che tra l'altro può **rendere i minori facile preda di eventuali malintenzionati**, non può assolutamente essere effettuata o giustificata semplicemente affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.






EMERGENCY EXIT
STOP



VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI

VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO FURTI E VANDALISMI

È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad es. quelle soggette a furti e ad atti vandalici.

La necessità dell'installazione di tali sistemi deve essere valutata **evitando** di interferire con l'armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all'educazione, sia con la libertà di scelta dei metodi educativi e d'insegnamento.

In tale quadro, è necessario fare in modo che le telecamere, se posizionate all'interno dell'istituto, siano **attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche**, avendo cura di ottemperare alla disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori ove ne ricorrano i presupposti.

Di contro, le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici possono essere oggetto di ripresa, per tutelare l'edificio e i beni ivi contenuti, anche in orario di apertura degli stessi; in tal caso, l'angolo visuale deve essere delimitato solo alle predette aree perimetrali esterne, escludendo dalle riprese quelle non strettamente pertinenti all'edificio (cfr. FAQ del Garante "Scuola e privacy", spec. FAQ n. 14, in www.gpdp.it).



La presenza di telecamere deve sempre essere adeguatamente **segnalata da appositi cartelli**, visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

Tali considerazioni valgono anche per l'attivazione di sistemi di videosorveglianza presso asili nido e scuole per l'infanzia sia pubblici che privati, non rinvenendosi, allo stato, disposizioni dell'ordinamento nazionale che possano legittimare detti trattamenti in tali delicati contesti (Progetti di revisione della disciplina sull'utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all'attenzione del Parlamento).

QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA

La raccolta di informazioni personali, spesso anche appartenenti alle particolari categorie di dati, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati, esterni alla scuola attraverso questionari, è consentita **soltanto** se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati in merito alle caratteristiche essenziali del trattamento dei loro dati personali. Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.


C
B
D
G
H
E
F
K
L
J
O
P
T

PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE

Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato, il responsabile o la persona autorizzata al trattamento dei dati personali), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione, o mediante interconnessione.

CONSENSO

La libera e specifica manifestazione di volontà dell'interessato con la quale lo stesso manifesta inequivocabilmente il proprio assenso a che un determinato trattamento dei suoi dati personali, del quale è stato preventivamente informato, venga effettuato.
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

DATO PERSONALE

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche (come uno studente o un docente) identificate o che possono essere comunque identificate tramite ulteriori dati, quali un numero o un codice. Sono, tra gli altri, dati personali: il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale, la fotografia di una persona o la registrazione della sua voce, l'impronta digitale o i dati sanitari.

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Dati personali che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.

DIFFUSIONE

Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma (ad es. pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

INFORMATIVA

Modalità attraverso la quale la scuola fa conoscere agli interessati come avviene il trattamento dei loro dati personali.
L'informativa deve contenere, in particolare, l'indicazione di chi tratta i dati ossia del titolare del trattamento, delle finalità e della base giuridica dello stesso e indicare gli eventuali destinatari dei dati personali e il periodo di conservazione di questi.
Le informazioni devono essere fornite agli interessati in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro comprensibile per i minori e con modalità appropriate.

INTERESSATO

La persona cui si riferiscono i dati personali (ad es. lo studente, il genitore o il docente).

RECLAMO

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale l'interessato, esclusivamente per un trattamento che lo riguarda, rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo all'esito del quale possono essere adottati vari provvedimenti.

SEGNALAZIONE

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad es., non si dispone di sufficienti informazioni) si può inviare al Garante una segnalazione. La segnalazione può essere presentata da chiunque e volta a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta (previa designazione da effettuarsi tramite un contratto o altro atto giuridico) dati personali per conto del titolare del trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica, l'impresa, la pubblica amministrazione, l'associazione, etc. cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e alla quale spetta, singolarmente o insieme ad altri, assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e i mezzi del trattamento medesimo. In ambito scolastico, il titolare del trattamento in genere è il Ministero o l'istituto scolastico di riferimento.

TRATTAMENTO

Qualsiasi operazione (come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione) che può essere effettuata utilizzando i dati personali degli studenti, dei genitori, dei docenti o di altre persone.

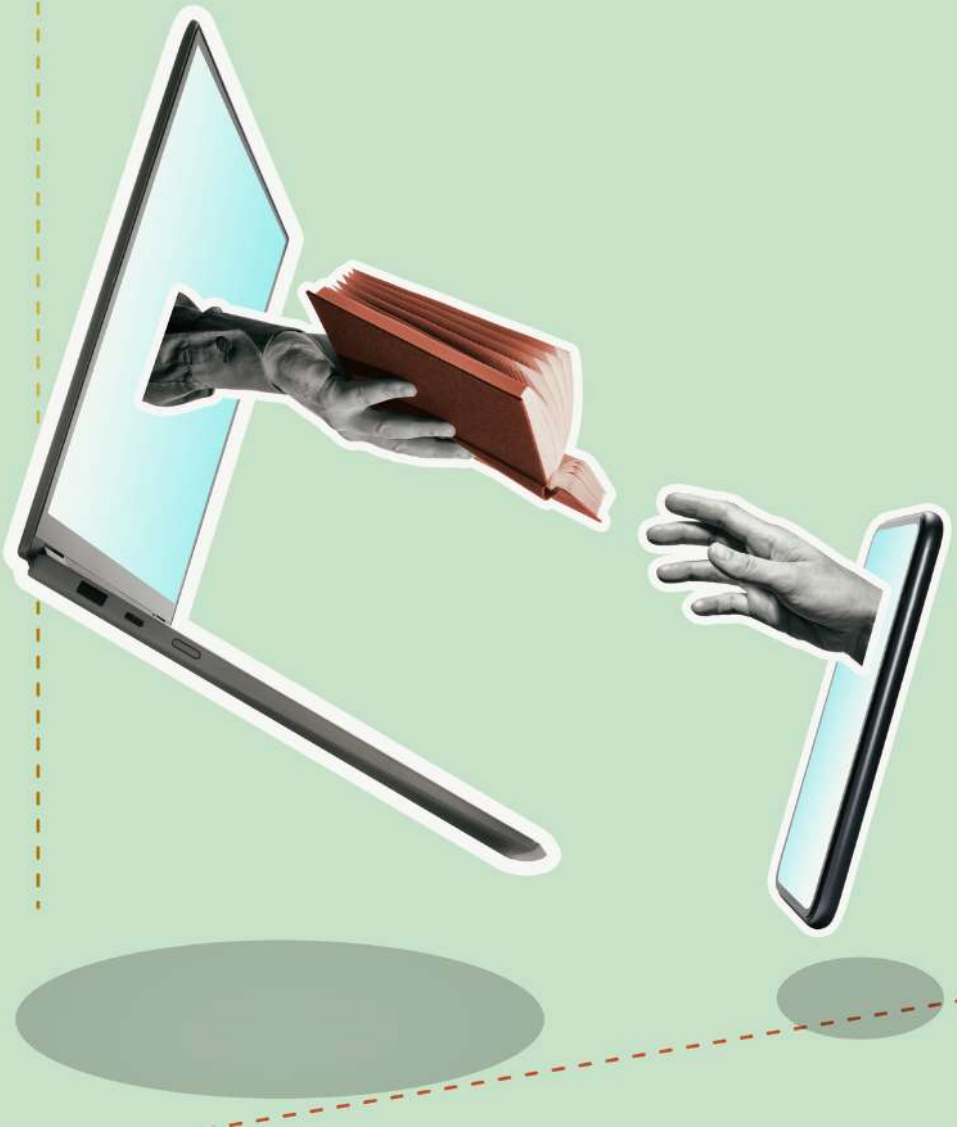

PER APPROFONDIRE

Chi volesse approfondire i temi segnalati può consultare i seguenti documenti pubblicati sul sito internet dell'Autorità: www.gpdp.it

Il sito viene costantemente aggiornato.

NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
- Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (doc. web. n. 9042678)

PARERI, LINEE GUIDA, PROVVEDIMENTI AD HOC

- "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", del 14 giugno 2007 (doc. web n. 1417809) (attualmente in corso di aggiornamento)

PARERI, LINEE GUIDA, PROVVEDIMENTI AD HOC

- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (doc. web. n. 1712680) (attualmente in corso di aggiornamento)
- Trattamento di dati personali per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale - 6 giugno 2013 (doc. web n. 2554925)
- Parere su una bozza di circolare relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, cartacee e online, per l'anno scolastico 2014/2015 - 12 dicembre 2013 (doc. web n. 2894420)
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati - 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436)
- Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza - 3 marzo 2016 (doc. web n. 4772830)
- Parere su uno schema di decreto volto a disciplinare il periodo di conservazione di alcune tipologie di dati personali relativi agli studenti, acquisiti all'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) - 21 aprile 2016 (doc. web n. 5029548)

- Parere sullo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca relativo all'integrazione dell'Anagrafe nazionale degli studenti con i dati sulla disabilità degli alunni - 15 ottobre 2015 (doc. web n. 4448995)
- Parere sullo schema di decreto recante la "regolamentazione per la realizzazione e consegna della Carta dello Studente denominata 'IoStudio' - 28 maggio 2015 (doc. web n. 4070802)
- Parere sullo schema di regolamento predisposto dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado - Parere del 15 febbraio 2018, n. 76 (doc. web n. 8081291)
- Parere su uno schema di regolamento predisposto dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado - 14 febbraio 2019, n. 44 (doc. web n. 9102421)
- Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 provv. n. 146 del 5 giugno 2019 (doc. web n. 9124510)

- Provvedimento 5 marzo 2020, n. 45 (doc web 9365147) relativo alla messa disposizione sul registro elettronico di informazioni anche relative alla salute di un alunno (doc. web n. 9365147)
- Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784)
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa relativo alla affissione sul portone d'ingresso di un istituto scolastico di dati personali relativi a minori - Provv. 2 luglio 2020, n. 117 (doc. web n. 9445324)
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto Comprensivo Statale Crucoli Torretta riguardante la pubblicazione sul sito web di un istituto scolastico di una graduatoria di studenti recanti dati personali anche relativi alla disabilità - Provv. 9 luglio 2020, n. 140 (doc. web n. 9451734)
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio relativo alla comunicazione di dati personali anche relativi alla salute di un alunno - Provv. 25 febbraio 2021 n. 67 (doc. web n. 9565218)
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano - Provv. 16 settembre 2021, n. 317 (doc. web n. 9703988)

- Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante la Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata "IoStudio" - 30 settembre 2021 (doc. web n. 9713787)
- Parere su uno schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante il regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) - 24 marzo 2022 (doc. web n. 9767057)
- Nuovo schema di regolamento del Ministro dell'Istruzione recante il regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) - 21 Luglio 2022
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Direzione Didattica Statale 1° Circolo - Eboli relativo alla comunicazione di dati personali anche relativi alla disabilità di taluni alunni - Provv. n. 148 del 28 aprile 2022 (doc. web n. 9777156)
- Provvedimento n. 185 del 12 maggio 2022 relativo alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati riguardante l'iniziativa "Io Studio - Carta dello Studente" trasmessa dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del d.m. del Ministero dell'Istruzione del 30 settembre 2021 e degli artt. 36, par. 5 e 58, par. 3, lett. c) del Regolamento (doc. web n. 9782000)

- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma Provvedimento n. 367 del 10 novembre 2022 (doc. web n. 9835095) relativo all'illecito trattamento di dati personali di studenti contenuti in un dispositivo USB contenente la registrazione audio/video di un'assemblea studentesca e all'utilizzo degli stessi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente
- Ordinanza ingiunzione nei confronti di Scuola Statale Secondaria di I^ grado "Bianco-Pascoli", di Fasano (BR) Provvedimento n. 421 del 15 dicembre 2022 (doc. web n. 9852255) relativo alla messa a disposizione sul registro elettronico di un istituto scolastico di dati personali, e dati relativi salute di alunni

CHIARIMENTI ALLA STAMPA E NOTE ISTITUZIONALI

- Scuola: pubblicità dei voti dell'esame di stato - Comunicato stampa - 28 agosto 2008 (doc. web. n. 1543188)
- I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche - Comunicato stampa - 6 giugno 2007 (doc. web. n. 1410643)
- Questionari a scuola e garanzie per alunni e genitori - Newsletter - 11/24 aprile 2005 (doc. web. n. 1120077). Vedi anche: Provvedimento - 23 dicembre 2004 (doc. web. n. 1121429)
- "Molte falsità sulla privacy a scuola". Il Garante: una leggenda metropolitana - Comunicato stampa - 3 dicembre 2004 (doc. web. n. 1069385)
- Recite scolastiche e privacy - Newsletter - 8/21 dicembre 2003 (doc. web. n. 476650)
- Stop a diffusione dati alunni handicappati su Internet - Newsletter - 15-21 aprile 2002 (doc. web. n. 43899). Vedi anche: Provvedimento - 10 aprile 2002 (doc. web. n. 1065249)
- Circolari scolastiche a misura di privacy - Comunicato stampa - 21 marzo 2000 (doc. web. n. 46989)

- I temi in classe non violano la privacy - Comunicato stampa - 10 marzo 1999 (doc. web. n. 48456)
- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le Pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza 27 marzo 2020 (doc. web n. 9300791)
- Coronavirus: didattica online, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso 30 marzo 2020 (doc. web n. 9302778)
- Registro elettronico: lettera del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, al Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, 4 maggio 2020 (doc. web n. 9334326)
- Scuola: Privacy, pubblicazione voti online è invasiva Ammissione non sull'albo ma in piattaforme che evitino rischi. Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (Ansa, 11 giugno 2020) (doc. web n. 9367295)
- Sharenting: Link Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli - www.gpdp.it/sharenting

LE FAQ DEL GARANTE

- FAQ Scuola e privacy. Domande più frequenti - www.gpdp.it/scuola
- FAQ Trattamento dati nel contesto scolastico nell'ambito dell'emergenza sanitaria - www.gpdp.it/coronavirus

NORMATIVA UTILE

- Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 05/02/1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59
- D.P.R. 24/06/1998, n. 249 e ss.mm. - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59

- Legge 10/03/2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
- Direttiva MPI n. 104 del 30/11/2007 - Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali
- D.P.R. n. 122 del 22/05/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia
- Legge 08/10/2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- Decreto Ministeriale MIUR del 12/07/2011 - Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
- Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Legge 13/07/2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- Legge 07/08/2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione - ddl Madia)
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo - MIUR, del 13/04/2015)
- D.Lgs. 13/04/2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.Lgs. 13/04/2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

- D.Lgs. 07/08/2019, n. 96 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- Decreto del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e correlate “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”
- “Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento” del 14 settembre 2022 del Ministro della Salute

di concerto con il Ministro dell'Istruzione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, il Ministro per le Disabilità

- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 9168 del 9 giugno 2020 "Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull'applicazione dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la "valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti"
- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 13914 del 11 giugno 2021 "Pubblicazione online degli esiti degli scrutini - indicazioni operative"
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del 30 novembre 2022 relativa alle Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024
- Nota del Ministro dell'Istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe"

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Maggio 2023

Stampa: TIBURTINI srl

GPDP | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Piazza Venezia 11
00187 Roma
tel. +39 06 696771
e-mail: protocollo@gpdp.it
www.gpdp.it

Per informazioni presso l'Autorità
Ufficio relazioni con il pubblico

Orario di ricevimento telefonico
lunedì - venerdì ore 10.00 - 12.30

tel. +39 06 69677 2917

e-mail: urp@gpdp.it

Pubblicazione a cura
del Servizio relazioni esterne e media